

## IL TRIBUNALE DI BRESCIA

### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

**dr. Stefano Rosa**

**-Presidente-**

**dr. Raffaele Del Porto**

**- Giudice-**

**dr. Vincenza Agnese**

**-Giudice relatore-**

a scioglimento della riserva sul ricorso n. 3504/2015 V.G. nel procedimento ex art. 2367 c.c. proposto dalla società Tanagra Holding B.V. (società di diritto olandese) nei confronti di Carlo Tassara S.p.a., osserva quanto segue.

Con ricorso depositato l'8 luglio 2015 la società Tanagra Holding B.V., in qualità di socia di minoranza (25,12%) della società Carlo Tassara S.p.a., ha chiesto, previo accertamento dell'ingiustificato rifiuto apposto dagli organi di quest'ultima società, la pronuncia ex art. 2367 c.c. di un provvedimento di convocazione dell'assemblea della società Carlo Tassara S.p.a. con il seguente ordine del giorno: "deliberazioni in merito alla proposta di aumento del capitale sociale fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 da offrire, alla pari, agli aventi diritto, attraverso l'emissione di numero 500.000 azioni ordinarie del valore di euro 3,00 cadauna".

Parte ricorrente giustifica la richiesta di convocazione adducendo che *"la proposta è stata motivata al fine di consentire a Tassara di proseguire nello storico e sempre continuativo rapporto con le autorità locali del Comune di Breno e quindi mantenere un ruolo sociale da sempre ricoperto e riconosciuto a quella che è sempre stata (ed appare ancora oggi) con ogni probabilità la più significativa realtà industriale del predetto Comune"* (cfr. ricorso pagina 3, righe 3-10); in proposito specifica che le disponibilità finanziarie discendenti dall'aumento di

capitale sarebbero destinate alla realizzazione delle finalità indicate (cfr. altresì lettera del 22.05.2015 inviata dalla ricorrente a Carlo Tassara S.p.a, documento n. 3 della produzione di parte ricorrente).

La società Carlo Tassara S.p.a. si è opposta all'accoglimento del ricorso eccependo il giustificato rifiuto alla convocazione dell'assemblea. A tale riguardo, gli amministratori hanno evidenziato la sussistenza di un consistente indebitamento della società che ha portato la medesima a stipulare accordi con il ceto creditorio volti a disciplinare le modalità di rientro dall'esposizione debitoria; l'aumento di capitale costituirebbe una violazione dell'articolo 15.6(c) dell'Accordo di Moratoria e Standstill (stipulato appunto con le banche creditrici) che vieta le modifiche statutarie non preventivamente autorizzate da queste ultime nonché, in caso di mancata sottoscrizione *pro quota* da parte di tutti i soci, una violazione dell'art. 15.5 dell'Accordo menzionato relativo alle modifiche della compagine sociale non preventivamente autorizzate dalle Banche, situazioni entrambe definite in detti accordi quali "Eventi Rilevanti" e comportanti l'accelerazione da parte degli istituti di credito della riscossione dei propri crediti (un estratto dell' "Accordo di Moratoria e Standill" è stato prodotto in giudizio dalla società Tassara S.p.a. all'udienza dell'11 settembre 2015).<sup>1</sup>

Parte resistente ha altresì evidenziato –a giustificazione del proprio rifiuto- che lo scopo dell'aumento di capitale addotto da Tanagra Holding B.V. ("rapportarsi con le autorità locali") oltre che del tutto generico non potrebbe comunque essere perseguito dagli amministratori in

---

<sup>1</sup> Più precisamente –secondo la prospettazione di parte resistente- facendo affidamento sulla mancanza di modifiche alla compagine sociale, nell'ambito dell'Accordo di Standstill, le Banche hanno, fra l'altro: - consolidato i loro crediti sino al 31 dicembre 2016; - rinunciato a far valere la parte dei crediti eventualmente rimasta insoddisfatta a seguito del realizzo dell'attivo della società Carlo Tassara s.p.a. e delle controllate di quest'ultima; -rinunciato a proporre istanze di fallimento; -patrimonializzato la società attraverso la sottoscrizione e la liberazione (mediante compensazione con parte dei crediti delle banche verso la società, per un importo pari ad euro 650.000.000,00) di strumenti finanziari partecipativi; -assunto l'impegno di patrimonializzare ulteriormente Tassara nel caso in cui la società si trovasse nuovamente con un patrimonio netto negativo ex art. 2447 c.c.

quanto le risorse economiche derivanti dall'aumento dovrebbero essere destinate in base all'articolo 5 dell'Accordo Intercreditorio al pagamento dei creditori sociali.

Il ricorso deve essere rigettato.

L'articolo 2367 c.c. nella formulazione scaturita dalle modifiche di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 prevede che gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio) o la minore percentuale prevista dallo statuto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La richiesta di convocazione dei soci non è comunque ammessa per decidere su quegli argomenti relativamente ai quali la legge prevede che l'assemblea debba deliberare "su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta" (art. 2367, comma 3, c.c.). In caso di inerzia degli amministratori o dei sindaci la legge attribuisce ai soci il diritto di ricorrere al tribunale (in composizione collegiale), il quale ordina con decreto la convocazione dell'assemblea "ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato". È significativo che –a seguito dell'intervento legislativo innanzi indicato- soltanto qualora le ragioni addotte dagli organi sociali appaiono ingiustificate, il collegio potrà ordinare la convocazione dell'assemblea<sup>2</sup>. È evidente pertanto che non sussiste (più) un diritto incondizionato del socio alla convocazione dell'assemblea ma è consentito un apprezzamento ad opera degli amministratori e dei sindaci e quindi un vaglio sulla correttezza dell'iniziativa di minoranza<sup>3</sup>. In altri

---

<sup>2</sup> L'art. 2367 c.c. nella precedente formulazione stabiliva che gli amministratori dovessero convocare senza ritardo l'assemblea quando ne veniva fatta domanda da tanti soci rappresentanti almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda fossero indicati gli argomenti da trattare; qualora gli amministratori o i sindaci non provvedevano, la convocazione era ordinata dal Presidente del Tribunale. Non era, quindi, previsto il "giustificato rifiuto" da parte degli amministratori.

<sup>3</sup> Peraltro già parte della giurisprudenza ante-riforma era orientata nel riconoscere in capo agli amministratori "il diritto-dovere di sindacare, e, in ipotesi di respingere quelle richieste di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza

termini, la previsione del rifiuto ingiustificato quale presupposto dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Tribunale induce a ritenere che gli amministratori debbano svolgere una valutazione della richiesta.

Orbene, nel caso di specie la giustificazione del rifiuto da parte degli organi della società Carlo Tassara S.p.a. si fonda su una pluralità di argomenti sia di carattere generale che fondati sulle peculiarità del caso concreto.

In via generale, mette conto evidenziare che oggetto della delibera dell'assemblea di cui è stata chiesta la convocazione consiste in un aumento del capitale sociale. Come è noto, le operazioni sul capitale –quando non necessitate da esigenze di copertura di perdite– costituiscono tipica espressione di scelte gestionali riservate agli amministratori i quali devono compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). Sussiste, quindi, un rapporto di funzionalità degli atti da compiersi e delle delibere da adottare rispetto al perseguimento dell'interesse sociale la cui valutazione in concreto compete agli amministratori alla luce delle circostanze esistenti al momento in cui la decisione deve essere adottata o l'atto compiuto, secondo un giudizio formulato *ex ante*.

In virtù del disposto di cui all'articolo 2392, comma 2, c.c. gli amministratori devono “impedire il compimento” degli atti pregiudizievoli per la società.

La necessaria valutazione di compatibilità di ogni iniziativa con la tutela dell'interesse sociale si manifesta, nella formulazione dell'art. 2367 c.c., nel consentire agli amministratori ed ai sindaci un vaglio preventivo rispetto alle iniziative della minoranza, tanto più pregnante in ipotesi, come quella di cui al caso di specie, ove la richiesta di convocazione dell'assemblea,

---

che appaiono palesemente illegittime, immotivate o dirette a scopi pregiudizievoli per la società” (cfr., Tribunale di Milano, 21.11.1994 in Giur. Comm. 1995,II, p. 586).

riguardando l'aumento del capitale sociale, investe la sfera gestionale riservata agli amministratori implicando scelte gestionali in ordine alla provvista finanziaria da reperire, i termini dell'esecuzione, gli impieghi (investimenti): con la conseguenza logico-giuridica che anche la relativa iniziativa debba provenire dall'organo amministrativo<sup>4</sup>.

Fermo tale argomento di carattere generale, va evidenziato che l'art. 2367 c.c. veniva interpretato in senso compatibile con la tutela dell'interesse sociale anche nella vigenza della sua formulazione ante-riforma allorquando la giurisprudenza già affermava condivisibilmente che “gli amministratori hanno il dovere di non accedere a richieste che possano risultare illegittime, immotivate o inutilmente ripetitive e pretestuose o che possano con probabilità dar vita a situazioni e deliberazioni capaci di arrecare danno alla società” (cfr. Tribunale di Milano, 21.11.1994, cit.).

Nel peculiare caso concreto, la richiesta di Tanagra Holding B.V. appare immotivata (o quanto meno non adeguatamente motivata) nonché almeno potenzialmente lesiva dell'interesse della società Carlo Tassara S.p.a.

Con riguardo al primo profilo, giova evidenziare che Tanagra Holding B.V. giustifica la richiesta richiamando la necessità di migliorare il rapporto con le autorità locali, specificando che le risorse derivanti dall'aumento di capitale sarebbero destinate a questa finalità. Nella sostanza, la ricorrente chiede un aumento di capitale di scopo, il quale, oltre a non essere oggetto di disciplina legislativa, nel caso concreto non potrebbe comunque essere perseguito stante la situazione di indebitamento societario e l'evidente necessità di destinare le risorse economiche discendenti dall'eventuale aumento alla riduzione dell'esposizione debitoria della società: ciò anzitutto in base agli obblighi di tutela del patrimonio inerenti la carica e in

---

<sup>4</sup> Sotto tale profilo, è da ritenere che l'espressione “a norma di legge” dell'art. 2367 c.c. non evochi solo le ipotesi testualmente contemplate dal codice o dalle leggi speciali, ma la necessaria intermediazione dell'organo amministrativo sulla base dei principi dell'ordinamento societario.

secondo luogo in esecuzione degli accordi col ceto bancario in precedenza richiamati (cfr. art. 5 dell'Accordo richiamato)<sup>5</sup>.

La non perseguibilità dello scopo richiesto è chiaro indice dell'assenza di adeguata motivazione della richiesta di convocazione.

L'aumento di capitale, nella specifica situazione concreta in cui la società sarebbe chiamata ad operare, potrebbe inoltre rivelarsi lesivo dell'interesse sociale. Invero, ancorché gli accordi innanzi richiamati non prevedono un netto automatismo tra l'aumento di capitale (sia sub specie di modifica statutaria che di modifica della composizione della compagine societaria) e la loro risoluzione, contemplanò comunque un vaglio degli istituti di credito che potrebbero decidere di attuare le proprie pretese creditorie in senso difforme dagli accordi e, quindi, sicuramente pregiudizievole per la società (cfr. art. 15 rubricato "Eventi Rilevanti", la cui verifica consente alle banche di *"richiedere l'anticipato rimborso dell'Indebitamento Esistente"*; cfr. anche lettera del 12 ottobre 2015 inviata dal legale delle Banche al legale di Carlo Tassara S.p.a., cit., ove si legge che *"un eventuale mancato esercizio, da parte di tutti i soci, dei rispettivi diritti di opzione inerenti l'ipotizzato aumento di capitale potrebbe inferire con alcune disposizioni degli Accordi di Ristrutturazione ed in particolare con le intese raggiunte in materia di governance"*; cfr. altresì lettera della Loan Agency Service del 26 giugno 2015 sub documento n. 16 della produzione della resistente, cit.). In proposito, giova precisare che, al fine di considerare giustificato o meno il rifiuto degli amministratori, non

---

<sup>5</sup> Nella lettera del 12.10.2015 del legale delle Banche si legge: *" nel ribadire la mancata comprensione dello scopo dell'aumento proposto, non possiamo esimerci dal sottolineare che in base ai predetti accordi la liquidità della società eccedente quanto necessario per sostenere i costi operativi deve essere utilizzata per il rimborso dei debiti finanziari"*; cfr. altresì lettera della Loan Agency Service del 26 giugno 2015 sub documento n. 16 della produzione della resistente ove si legge che *"qualora gli amministratori intendano comunque procedere con la convocazione dell'assemblea straordinaria gli stessi debbano necessariamente e preventivamente indicare alle banche le ragioni per cui l'operazione non consentita o non prevista dagli accordi, rivesta interesse tale da giustificare la disapplicazione e/o la modifica dell'assetto contrattuale in essere (con riferimento a titolo meramente esemplificativo (...) all'utilizzo della liquidità della società per pagamenti diversi da quelli espressamente autorizzati nei termini di cui ai Documenti Finanziari, secondo l'ordine di priorità ivi indicato)*.

rilevante la circostanza che la deliberazione potrebbe non essere adottata o potrebbe non comportare una modifica della compagine societaria, in quanto il sindacato del Tribunale circa la legittimità del rifiuto apposto dagli amministratori attiene ad un giudizio prognostico e, pertanto, probabilistico dei medesimi in relazione alle potenzialità lesive della deliberazione assembleare quanto all'interesse sociale, che nel diritto societario trascende quello dei soci.

Si consideri infine che -ancorché l'aumento di capitale come prospettato nel caso di specie non rientri tra quelle materie che *ex lege* richiedono un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori (ad esempio, approvazione del progetto di bilancio, aumento del capitale da deliberare con conferimenti in natura o con esclusione del diritto di opzione, operazioni di scissione, trasformazione, riduzione del capitale per perdite)- è difficile ipotizzare -stante il contesto concreto di indebitamento in cui si inserisce non solo la richiesta di aumento di capitale ma anche la specifica richiesta di destinazione delle risorse- l'assenza di necessità di una relazione, quantomeno "giustificativa" dell'operazione, da parte degli amministratori.

Per i motivi evidenziati, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (causa in materia di volontaria giurisdizione con valore entro lo scaglione fino ad euro 520.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna Tanagra Holding B.V., in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare alla società Carlo Tassara S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente procedimento che si liquidano in euro 4.320,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti.

Si comunichi.

Brescia, 23 ottobre 2015

Il Presidente